





2014-2020







ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDO MORO"

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1°

Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE - tel. 0823/435949 - fax 0823/402625 - C.F. 93086020612

PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it e-mail:ceic8av00r@istruzione.it sito web: www.aldomoromaddaloni.edu.it

Ai docenti dell'Istituto Al personale ATA Al Direttore SGA All'Albo Sito Web

OGGETTO: DIRETTIVA IN CASO DI INFORTUNI- a.s. 2022-2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Con il presente atto, fornisce disposizioni per l'uniformità di condotta in materia di infortuni/malesseri nell'ambito della Scuola.

ART. 1 - INFORTUNI DEGLI ALUNNI.

PER IL PERSONALE DOCENTE

Fermo restando che la responsabilità degli insegnanti in caso di infortuni agli alunni è limitata a situazioni accertate di dolo, colpa grave, violazione dei propri doveri in ordine alla tutela dei minori affidati e mancanze nell'obbligo di custodia, in presenza di casi di infortunio occorso ad alunno bisogna:

- a) mantenere la calma;
- b) offrire le prime cure del caso, utilizzando il materiale di pronto soccorso a disposizione compatibilmente con una ragionevole valutazione dell'entità dell'infortunio; rivolgersi, per ottenere aiuto, al lavoratore preposto presente nella struttura scolastica;
- c) avvertire i genitori dell'alunno, utilizzando ogni possibile mezzo (telefono, collaboratore scolastico, ecc...);
- d) nel caso si renda necessario il pronto soccorso ospedaliero, telefonare al 118 e contestualmente avvisare subito la famiglia;
- e) l'insegnante di classe/referente di Plesso/collaboratore scolastico accompagnerà, se necessario, al presidio ospedaliero l'alunno infortunato. L'obbligo di soccorso prescinde dal ruolo, dal servizio e da qualsiasi altra valutazione personale.
- f) avvertire immediatamente la Presidenza e la Segreteria dell'accaduto allo scopo di predisporre le pratiche di competenza. Si ricorda che tale segnalazione riveste carattere di obbligatorietà.
- g) Far pervenire all'Ufficio di Presidenza o Segreteria su modello predisposto una breve, ma dettagliata relazione dell'accaduto dove si precisi:
 - ✓ generalità dell'alunno, sede e classe, ecc...;
 - ✓ dinamica dell'incidente, luogo, data ora, esito…e da cui si evinca anche l'eventuale imprevedibiltà, inevitabilità dell'evento;
 - ✓ nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
 - ✓ eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

Anche tale adempimento riveste carattere di obbligatorietà.

PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA

E' compito dell'assistente amministrativo preposto predisporre, entro 48 ore da quando si viene a conoscenza dell'evento, l'istruttoria di denuncia dell'infortunio, inviando all'INAIL (procedura telematica su moduli predisposti) e alla compagnia assicuratrice la seguente documentazione a. referto ospedaliero rilasciato all'atto del pronto soccorso;

b. relazione dettagliata dei docenti o degli ausiliari o, comunque, di qualsiasi persona presente ai fatti;

- c. relazione del Dirigente Scolastico che accompagna la prescritta documentazione;
- d. eventuali documentazioni di spese sostenute, in seguito all'infortunio, da parte della famiglia (per la pratica da inviare alla Compagnia assicuratrice);

Per gli infortuni la cui prognosi sia inferiore a tre giorni va comunque effettuata la denuncia a fini statistici.

In caso di ritardo nella presentazione del referto medico da parte della famiglia, oltre a sollecitarne la consegna, è opportuno inviare mail, via pec, ai destinatari preposti, dichiarando di procedere al perfezionamento della pratica appena si sia in possesso della documentazione probante per interrompere la decorrenza dei termini e non incorrere nelle sanzioni amministrative previste.

ART. 2 - INFORTUNIO SUBITO DA PERSONALE DELLA SCUOLA.

Per quanto concerne l'infortunio sul lavoro, occorso ai docenti, la procedura è identica a quanto precisato per gli alunni, con l'aggiunta della relazione da parte dell'infortunato e quella dei testimoni. Nel caso si renda necessario il pronto soccorso ospedaliero, occorre telefonare al 118 e contestualmente avvisare subito la famiglia. Il referente di Plesso/collaboratore scolastico accompagnerà, se necessario, al presidio ospedaliero il dipendente infortunato.

In caso di rifiuto del dipendente a ricevere il soccorso ospedaliero, acquisire autodichiarazione di rifiuto, assicurandosi che dipendente sia preso in carico da un familiare, all'uopo avvertito.

RT. 3 - DISPOSIZIONI COMUNI

Nel caso in cui un infortunio (apparentemente lieve e tale da non rendere necessario il ricorso all'ospedale), possa dare degli esiti dopo il termine del servizio o nelle 24 ore immediatamente successive, occorre comunque soddisfare con tempestività quanto previsto ai punti f) e g) dell'art. 1 compilando il modello in uso dalla scuola e pubblicato sul sito della scuola nella sezione modulistica.

Si coglie l'occasione per regolamentare un altro aspetto che riguarda le SS.LL.:

l'eccezionale interruzione del servizio per malore.

Il malore non va trattato come infortunio per quanto attiene la documentazione da produrre.

Tuttavia, va attivata la procedura di primo soccorso: va richiesto il soccorso dei colleghi/collaboratori scolastici, che sono tenuti ad offrire le prime cure del caso ovvero a rivolgersi, per ottenere aiuto, al lavoratore preposto, presente nella struttura scolastica. Bisogna, in ogni caso, avvertire la famiglia del dipendente, che ha avuto il malore, e se necessario, occorre accompagnarlo in ospedale ovvero far intervenire il 118. Ovviamente va sempre avvertita la Segreteria.

E' importante che il referente di plesso provveda a sostituire immediatamente il docente/collaboratore (in questo caso sentendosi con il DSGA) che interrompe il servizio per malore, il quale compilerà, se del caso, un'apposita domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, ovvero all'Ufficio di Segreteria (se trattasi di personale ATA).

Il presente atto ha carattere di dispositivo e deve essere obbligatoriamente osservato dal personale per ottimizzare il funzionamento e l'organizzazione della Scuola.

Si coglie l'occasione per ricordare che, di fronte ad un infortunio, non esistono soltanto le competenze proprie di ciascun profilo professionale, ma l'obbligo, sancito dalla legge, di prestare soccorso all'infortunato, senza creare allarmismi, senza lasciare incustodite le classi e rendendosi utili applicando doverosamente quanto previsto dalla norma.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ione Renga

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993)